

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale "ARTISTI PER IL MATTA".

In conseguenza della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di Ente del Terzo Settore. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara, all'indirizzo che sarà comunicato dall'organo amministrativo.

Essa potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza autonomi dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, ovunque, in Italia e all'estero.

Gli enti Associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi e finalità

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione ha, inoltre, i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere tra la cittadinanza del valore della "cultura diffusa", fruibile da tutti anche da quelle fasce di persone che difficilmente vengono raggiunte dall'offerta culturale e stimolare attraverso la

fruizione dell'arte nuovi modi e luoghi di socializzazione; porsi come "laboratorio permanente" aperto agli artisti e agli operatori culturali della città per la realizzazione di una modalità di fare cultura in rete, valorizzando l'arte in tutte le sue forme come opportunità di sviluppo per il territorio locale;

- aprirsi come “luogo d’incontro”, che coinvolga in modo attivo i cittadini “spettatori” nelle proposte culturali/artistiche e stimolare la creazione di nuovi target di pubblico, con una particolare attenzione alle forme d'arte contemporanea;
- rafforzare l'innovazione professionale del settore delle arti dal vivo, visive e cinematografiche, attraverso il confronto con centri d'arte internazionali e con l'apporto di formatori d'eccellenza;
- promuovere la diffusione degli spettacoli e delle opere, valorizzando talenti abruzzesi nei circuiti nazionali e stimolare l'internazionalizzazione delle realtà artistiche locali;
- favorire nel contesto cittadino, in particolare nei quartieri periferici vicini all'Ex Mattatoio, un miglioramento del contesto sociale promuovendo azioni culturali mirate al contrasto del disagio, in rete con le associazioni e le realtà che operano nel terzo settore.

L'Associazione si prefigge di raggiungere le finalità sopraelencate attraverso le seguenti aree di intervento:

- promozione di eventi artistici;

festival e rassegne di teatro e danza di livello nazionale ed internazionale; rassegne di cinema; concerti di musica; mostre ed installazioni; vetrine nazionali per giovani artisti, con l'intervento di studiosi, critici e programmatori; proiezioni e realizzazioni di: video danza, video teatro, video musicali, video arte, nuove forme audiovisive e streaming;

- organizzazione di percorsi formativi: ateliers e stages rivolti a giovani artisti condotti da formatori locali d'eccellenza ed artisti di fama internazionale;

corsi di perfezionamento artistico rivolti ad addetti ai lavori ed artisti professionisti in collaborazione con centri d'arte di livello internazionale;

- attività di sensibilizzazione e avvicinamento ai linguaggi artistici: percorsi di formazione dello spettatore, in collaborazione con centri di ricerca nazionali per target diversi; seminari tematici/teorici e pratici sulle discipline dello spettacolo dal vivo, del cinema e delle arti visive in collaborazione con l'università, le scuole primarie e medie inferiori e superiori; seminari pratici di teatro/danza/arti visive/ cinema/ musica rivolti ai minori e a persone in situazione di disagio;

- attività di studio e documentazione: presentazioni di libri, organizzazione di incontri, convegni, conferenze e la costituzione di un corpus di documentazione;

- residenze: con attenzione a quelle di carattere multidisciplinare per artisti locali, per giovani emergenti e per artisti stranieri. Attraverso le residenze si attivano dei progetti di scambio con altri centri per le arti contemporanee, presenti in altri paesi europei.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o

personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dall'Assemblea. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Le attività sopra indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 – Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Sono Associati coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione

operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Associati Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Sostenitori coloro che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo personale, ulteriore rispetto alla quota associativa, l'attività dell'associazione. Finanziano economicamente l'Associazione tramite donazioni, per il raggiungimento degli scopi statuari, o contribuiscono in opere e disponibilità alla vita associativa stessa. Possono essere nominati Associati Sostenitori, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni con attività e scopi simili e le imprese commerciali che vogliano sostenere l'attività dell'associazione.

L'Associato Sostenitore ha diritto ad usufruire di tutte le agevolazioni e le convenzioni riservate ai soci di qualsiasi grado.

ARTICOLO 6 -Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 7 - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. L'attribuzione dello status di socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati che posseggano tutti i requisiti di seguito elencati: residenza o sede, per gli enti, nel Comune di Pescara; adesione alle finalità espresse nello Statuto; presenza nel settore da almeno 3 (tre) anni (nel caso di Ente); elevata professionalità riscontrabile dalla qualità della prestazione artistica ovvero dall'esistenza di un curriculum artistico qualificato o di premi e riconoscimenti.)

Sull'istanza si pronuncia l'Assemblea, a maggioranza qualificata, con delibera motivata da adottarsi entro sessanta (60) giorni. In esito favorevole all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

ARTICOLO 8 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di

pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato o che è assente non giustificato per tre assemblee consecutive (senza delega e senza comunicare i motivi dell'assenza), può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 10 - Assemblea degli Associati/soci

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- provvede all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno;
- promuove e organizza gli eventi degli Associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

I compiti aggiuntivi del consiglio direttivo e dell'assemblea possono essere stabiliti da un regolamento interno approvato con una maggioranza qualificata.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta

richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli Associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (se nominato) ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; i non presenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno novanta (90) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre (3) deleghe, ovvero cinque (5) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di cinquecento (500) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai

presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali quelli di acquisto o alienazione di beni mobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; per gli atti di acquisto o alienazione di beni immobili occorrerà il previo parere vincolante dell'Assemblea;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere compiti aggiuntivi previsti dai regolamenti interni e qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. I compiti aggiuntivi del consiglio direttivo e dell'assemblea possono essere stabiliti da un regolamento interno approvato con una maggioranza qualificata.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre (3) ad undici (11), determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica tre (3) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, quest'ultimo se nominato, sono nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e, eventualmente, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione da effettuarsi dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno cinque (5) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto (48) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, trattandosi di attività comportante responsabilità personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art.2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 12 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dall'Assemblea, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - Organo di Controllo/per noi è il revisore

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15 - Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 17 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

HANNO FIRMATO:

- Annamaria TALONE
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO